



C/2025/5557

27.10.2025

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 settembre 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden – Paesi Bassi) – KN/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Causa C-203/24 ⁽¹⁾, Hakamp ⁽²⁾)

[Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafi 8 e 10 – Lavoratori che esercitano abitualmente un'attività subordinata in più Stati membri – Esercizio inferiore al 25 % dell'attività nello Stato membro di residenza – Nozione di «parte sostanziale dell'attività» – Criteri di collegamento connessi all'orario di lavoro e/o alla retribuzione – Presa in considerazione di altre circostanze – Durata del periodo di valutazione – Potere discrezionale delle istituzioni competenti]

(C/2025/5557)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: KN

Resistente: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Dispositivo

- 1) L'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, deve essere interpretato nel senso che:
al fine di valutare se una persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri svolga una parte sostanziale di tale attività nello Stato membro di residenza, spetta all'istituzione competente verificare, nel quadro di una valutazione globale della situazione di tale persona, se almeno il 25 % del suo orario di lavoro e/o della sua retribuzione sia, rispettivamente, svolto e/o ottenuta in tale Stato. In tale contesto, non occorre prendere in considerazione altre circostanze o altri criteri.
- 2) L'articolo 14, paragrafi 8 e 10, del regolamento n. 987/2009, come modificato dal regolamento n. 465/2012, deve essere interpretato nel senso che:
al fine di valutare, nel quadro della valutazione globale della situazione di una persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri, se quest'ultima eserciti una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza, si deve tenere conto della sua situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili.

⁽¹⁾ GU C, C/2024/3741.

⁽²⁾ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.